

AS968 - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Cinisello Balsamo

Oggetto: Schema di delibera quadro *ex* articolo 4 D.L. 138/2011, trasmesso il 31 maggio 2012 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani solidi ed assimilati

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 31 maggio 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 luglio 2012, sulla base della documentazione fornita dal Comune istante per la valutazione del caso, ha deliberato di rendere un parere negativo.

Nel caso in esame si ritiene che l'amministrazione comunale non abbia fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la *"sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*, avendo trascurato di verificare preventivamente la possibilità di liberalizzare, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità dei servizi esaminati, le attività economiche interessate e non avendo proceduto, pertanto, ad esaminare, anche con analisi quantitative, in relazione ai settori sottratti alla liberalizzazione, i motivi per cui la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità.

Infatti, anche se la verifica di mercato contiene dati disaggregati sui costi di gestione del servizio, sulle quantità prodotte e sul valore economico dello stesso, le argomentazioni addotte dal Comune istante per giustificare il mantenimento della privativa per la fase della filiera relativa alla raccolta e per parte della fase relativa al trattamento sono essenzialmente di carattere teorico-giuridico.

I dati forniti non vengono utilizzati per provare l'assenza delle condizioni necessarie ad uno svolgimento efficiente della concorrenza nel mercato in relazione alla fase della raccolta, né vi sono argomentazioni concrete a supporto dell'argomentazione a favore del mantenimento della privativa in relazione alla fase dell'avvio a raccolta e trattamento – o perlomeno ad una parte significativa di essa.

Ciò appare tanto più problematico se si considera che le informazioni fornite dal Comune con riguardo ai rifiuti assimilati non consentono di stabilire il peso delle tipologie di rifiuti e porzioni di domanda (utenze non domestiche di varie dimensioni) sul complesso delle attività svolte dal Comune e quindi la parte di servizi che, deliberando il mantenimento della privativa, potrebbero indebitamente essere sottratti alla concorrenza nel mercato.

L'Autorità rimane in attesa di conoscere le iniziative adottate per la gestione dei servizi in oggetto anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri previsti dall'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa